

IL GIORNALE DEL REVISORE

Rivista di attualità, cultura e informazione
professionale del Revisore Legale



I buoni propositi dei tre neo vice presidenti InrI
UE: ai revisori la certificazione della sostenibilità aziendale
La pronuncia del Consiglio di stato sul visto di conformità



Iscriviti ora all'Istituto Nazionale Revisori Legali

Tuteliamo gli interessi
generali,
moralì,
professionali ed
economici dei Revisori Legali.

Visita il sito:

- www.revisori.it

o contattaci via mail a :

- segreteria@revisori.it



IL GIORNALE DEL REVISORE

SOMMARIO

EDITORIALE

L'anno di svolta inizia proprio bene...
di Luigi Maninetti pag. 04

I 'buoni propositi' dei Vice Presidenti Inrl pag. 05

Ultimatum della Commissione UE all'Italia: 2 mesi per eliminare il doppio organo di controllo nella revisione
di Andrea Lovelock pag. 08

Il ruolo del revisore nel controllo dei rischi aziendali
di Luigi Esposti pag. 10

La validità delle clausole ESG se inserite nello Statuto sociale di una impresa
di Cristina Guelfi pag. 12

Revisori, ridotto il gap di genere ma scarseggiano i giovani
di Andrea Lovelock pag. 14

La pronuncia del Consiglio di Stato sul visto di conformità
di Antonio Martini pag. 16

L'efficacia probatoria della relazione di revisione nel giudizio tributario
di Paolo Brescia pag. 20

ENTI LOCALI

Relazione di fine mandato
di Giuseppe Vanni pag. 23

NOTIZIE DALL'ISTITUTO

Inrl agli Stati Generali dei Consulenti del Lavoro pag. 26

Al Consiglio Nazionale i resoconti delle prime azioni per il 2024
..... pag. 26

Il Giornale del Revisore
House Organ dell'Istituto nazionale Revisori Legali
Periodico bimestrale di informazione e di
approfondimento sulla revisione legale dei conti

EDITORE - Istituto Nazionale Revisori Legali
Piazza della Rotonda n.70 00186 Roma (RM)

DIRETTORE RESPONSABILE: **Andrea Lovelock**

SEGRETERIA DI REDAZIONE: redazione@revisori.it

COMITATO SCIENTIFICO:
Gaetano R. Carnesale, Giuseppe Castellana,
Luigi Maninetti, Ciro Monetta, Nicola Tonveronachi,
Katia Zaffonato

IMPAGINAZIONE
a cura di **Centro Studi Enti Locali S.p.a.**

Registrazione Tribunale di Milano N.115 del 05/10/2020

La redazione si riserva di modificare e abbreviare i testi originali. Gli articoli firmati rispecchiano il pensiero degli autori.

Studi, servizi e articoli de "IL GIORNALE DEL REVISORE" possono essere riprodotti purché ne sia citata la fonte.

GR

EDITORIALE

L'anno di svolta inizia proprio bene...

Primi successi nella interlocuzione con le istituzioni italiane ed europee: torna l'esame di Stato e la UE affida ai revisori la certificazione della sostenibilità aziendale



di Luigi Maninetti - *Presidente dell'Istituto nazionale revisori legali*

A giudicare dai fatti, non poteva iniziare meglio questo 2024 che sarà un anno di svolta per la categoria professionale dei Revisori Legali. La interlocuzione con le istituzioni avviata dalla nuova squadra dell'INRL ha colto già un primo rilevante risultato: alla nostra sollecitazione di ripristinare quanto prima l'esame di Stato che non viene svolto da 5 anni, il Ministero dell'Economia e Finanze ha prontamente risposto con la calendarizzazione dell'esame di idoneità professionale per gli oltre 400 candidati ammessi. Per noi si tratta di un risultato eclatante, di un apprezzato 'ascolto' mostrato dai nostri referenti istituzionali. Occorre infatti sottolineare come l'aver sbloccato questo passaggio rappresenta una preziosa opportunità per consentire l'accesso alla professione di nuove generazioni di professionisti, in un necessario rinnovamento e potenziamento di risorse umane che possono dare un contributo tangibile all'arricchimento intellettuale della professione stessa. Ed a tal proposito l'Istituto ha tempestivamente approntato un percorso formativo di preparazione all'esame, che sarà gratuito per tutti i candidati iscritti all'Inrl ed a pagamento per tutti gli altri.

Il secondo segnale positivo per la nostra categoria proviene da Bruxelles e riguarda il riconoscimento della Commissione UE ai revisori legali del ruolo non certo marginale di 'certificatore' della conformità di sostenibilità aziendale. Un ulteriore compito e onere che arricchisce e nobilita la nostra professione e la rende sempre più strategica per le imprese italiane chiamate a dar prova della loro solidità.

A completare il carnet di buone notizie, il pronunciamento del Consiglio di Stato riguardo al ricorso dei tributaristi che rivendicano la competenza per il visto di conformità: secondo il CdS «non emerge una plausibile giustificazione per la quale i tributaristi possano legittimamente essere esclusi dal novero dei professionisti abilitati al visto di conformità» e prosegue sostenendo che «La disposizione di legge finisce per discriminare in modo non ragionevole una categoria di professionisti» ed affida alla Corte Costituzionale il compito di dirimere la questione. Nel parere del CdS si evince che tale abilitazione riguarda tutte le professioni contabili ordinarie e non, quindi anche la nostra.

Di fronte a questi tre eclatanti eventi, come Presidente della più longeva associazione di rappresentanza dei Revisori Legali, non posso che esprimere la piena soddisfazione: ritengo che siano, in Italia ed in Europa, i primi passi verso altri traguardi da raggiungere, quali ad esempio il visto di conformità e la rappresentanza tributaria che completebbero quel ventaglio di competenze che ci spettano di diritto e che ci sono state sistematicamente negate da una incomprensibile ed inaccettabile offensiva all'insegna di quegli 'interessi di bottega' che oggi non hanno davvero alcun diritto di cittadinanza. L'INRL continuerà a battersi affinché le prerogative professionali dei Revisori Legali vengano definitivamente riconosciute in Italia come in Europa.

I 'BUONI PROPOSITI' DEI VICE PRESIDENTI INRL

In attesa del consiglio nazionale che dovrà provvedere ad assegnare le deleghe, i tre neo vice presidenti dell'Istituto illustrano i loro propositi per sostenere le giuste istanze dei revisori legali e tutelarne la professionalità

A poche settimane dall'insediamento, i vertici dell'istituto, con un consiglio nazionale rinnovato per due terzi dei suoi componenti, è già al lavoro per pianificare l'attività del 2024. Al messaggio del neo Presidente Luigi Maninetti con la forte sottolineatura sulla volontà di operare per un istituto che sia 'inclusivo', fanno seguito i buoni propositi dei tre neo vice presidenti.



Luigi Esposti

"Corsi di formazione regionali e collaborazione con le altre professioni."

Nello specifico il vice presidente Inrl Luigi Esposti osserva: *"I revisori legali sono chiamati ad affrontare diverse sfide, tra cui la necessità di rimanere aggiornati sulle normative in continua evoluzione durante il processo di revisione, gestire complessi casi di conformità e garantire la trasparenza nelle relazioni finanziarie delle aziende. I proponenti includono l'approfondimento delle competenze professionali, la promozione etica e la integrità nella professione. Le sfide principali con i rappresentanti del Ministero sono quelle che vedono la nostra categoria professionale maggiormente coinvolta in questioni di conformità normativa in riferimento alla fornitura di informazioni rilevanti per l'Audit, la reintroduzione del visto di conformità, la rappresentanza tributaria e da non ultimo per importanza, essere coinvolti in comunicazioni relative a questioni fiscali e a eventuali indagini o ispezioni condotte dal Ministero al fine di garantire trasparenza e conformità alle varie normative finanziarie delle Società soggette a revisione. Inoltre – aggiunge Esposti - pianificare il proprio sviluppo professionale istituendo corsi di formazione a livello regionale e provinciale, già in essere dal nostro Istituto a livello nazionale, con rilascio dei relativi crediti. Sarà poi utile istituire proficue collaborazioni con altre professioni come avvocati, consulenti del Lavoro riguardanti*

la gestione di situazioni complesse che richiedono le loro competenze in fase di revisione aziendale. Da non ultimo, assistere i colleghi revisori iscritti all'Inrl, nelle varie fasi di revisione istituendo apposite commissioni composte da validi professionisti in materia anche a livello provinciale."



Roberto Falcone

"Ridurre il gap tra professionisti e lavoratori dipendenti e stop alle discriminazioni sulle nostre competenze."

Da parte sua il vice presidente Roberto Falcone osserva come oggi più di ieri: *"Gli organismi di rappresentanza delle professioni sono chiamati a svolgere un ruolo molto importante in quanto, come emerge da recenti indagini, occorre attrarre maggiormente i giovani che da qualche anno si sono allontanati dalla professione preferendo più un lavoro stabile seppur subordinato. Certamente su queste scelte avrà influito anche il contesto storico che abbiamo vissuto e stiamo vivendo. Mi riferisco agli eventi legati alla pandemia e ai conflitti bellici in corso. Comunque, la situazione più evidente emersa è che il lavoro autonomo, a differenza di quello dipendente, continua a non godere delle opportune tutele in materia assistenziale e previdenziale. Pertanto, ritengo che una delle prime sfide che il rinnovato Consiglio nazionale dovrà affrontare sarà proprio quella di sensibilizzare il Governo affinché possa ridursi il gap di tutele tra professionisti e lavoratori dipendenti. La sede di rivendicazione più opportuna – precisa Falcone - potrà essere il tavolo di confronto del lavoro autonomo presso il Ministero del lavoro, presieduto dal Ministro Calderone e previsto dalla legge n. 81/2017 il cosiddetto Jobs act del lavoro autonomo, al quale già partecipo con l'impegno di migliorare l'indennità straordinaria di continuità reddituale ed operativa (ISCRO) o estendere i benefici relativi alla sospensione dei termini di adempimento in caso di malattia o infortunio del professionista. Solo per fare*

qualche esempio. D'altronde si tratta di temi trasversali a tutto il mondo professionale, ordinistico e non, per cui auspico che si possa realizzare quella necessaria unità d'intenti tra tutte le rappresentanze professionali sedute a quel tavolo nell'interesse esclusivo degli iscritti." Altro impegno che secondo Falcone l'istituto dovrà assumere riguarda la centralità del ruolo del revisore legale: "Sono convinto che la professione del revisore legale debba riaffermare la sua centralità nell'ambito del comparto economico-giuridico e la sua importanza che le deriva dal fatto di essere l'unica professione riconosciuta a livello europeo da apposita direttiva. Sarà quindi necessaria un'interlocuzione col decisore politico per rimarcare che in materia di controllo legale e contabile i revisori sono gli unici forniti della necessaria competenza e dell'opportuno riconoscimento giuridico. Non si può più continuare ad assistere ad ingiustificate ed illegittime esclusioni della figura del revisore legale dallo svolgimento di competenze che gli appartengono. Mi riferisco ad esempio all'esperto della composizione della crisi d'impresa, al patrocinio tributario, alla certificazione dei sistemi integrati di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale anche in ordine alla loro conformità ai principi contabili, al visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali. Il revisore legale, per l'autonomia e indipendenza che lo contraddistinguono, ha tutte le carte in regola per affermare il suo ruolo e da ciò l'intero Paese può solo trarne beneficio." In conclusione, Falcone ribadisce che il compito del Consiglio nazionale dovrà essere quello di garantire la presenza dell'Istituto nazionale revisori legali in tutte le sedi istituzionali competenti affinché la categoria possa continuare ad offrire il suo contributo di idee e di innovazione in un contesto economico e produttivo in continua evoluzione.

Infine il Vice Presidente Inrl Carlo Pontesilli sottolinea che: "Il lavoro da fare è molto lungo e complesso perché all'istituto viene sostanzialmente chiesto di ottenere la definitiva affermazione di quella che – con la denominazione di revisori legali - è di fatto la più recente delle professioni del comparto giuridico-economico insieme a avvocati, consulenti del lavoro, tributaristi, commercialisti etc. Stiamo ancora pagando una sorta di 'tassa d'ingresso' per il pieno riconoscimento di una professione che nasce con



Carlo Pontesilli

"Una stretta collaborazione col Mef e con l'Agenzia delle Entrate e rivendicazione del ruolo di garanti"

le prime direttive europee negli anni '80 poi recepite con il tradizionale ritardo nel nostro ordinamento. La professione, ad oggi, registra delle limitazioni operative originate da alcune professioni con ingiustificate motivazioni di concorrenza, ritenendo le nostre competenze professionali un disturbo alla loro 'fetta' di mercato. Dovremo rimuovere questi ostacoli ed intensificare il nostro rapporto con il Mef che è e rimane il nostro primario referente istituzionale. Una delle priorità della nuova consiliatura dell'Inrl è proprio questa: avviare una fattiva collaborazione col ministero di riferimento, avere un rapporto proficuo al fine di gestire insieme non solo il registro, ma anche scopi ed attività che la revisione legale svolge – ed ha diritto e dovere di farlo – nel pubblico e nel privato. Altro compito della nuova 'squadra' dell'istituto sarà quello di avere un rapporto più stretto con tutte le professioni del nostro comparto, sia per i comuni interlocutori ufficiali, quali ad esempio l'Agenzia delle Entrate - sia per migliorare le attività professionali di tutti. Dovremo inoltre impegnarci alacremente per ottenere finalmente quello che ingiustificatamente, e per le ragioni esposte sopra, ad oggi ci è stato negato: la lista è lunga, e dobbiamo tenerla bene a mente, nell'interesse di tutti i revisori legali. In tal senso – conclude Pontesilli - non credo ci sia un problema legato al 'clima' politico: semmai dobbiamo essere bravi a far comprendere che la nostra è una battaglia trasversale e che il revisore legale, analizzato in contropiede, svolge una attività di garante verso terzi, e quindi è una figura che dovrebbe interessare tutti gli schieramenti politici, per la nostra caratteristica di essere garanti nei confronti dei cittadini, un esempio su tutti, in questo periodo, la delicata fase di attuazione del Pnrr per la quale il revisore potrebbe affiancare le autorità per garantirne la trasparenza."

DAL 2011 IL SOFTWARE PER I SINDACI ED I REVISORI

- Software cloud nativo
- Monoutenza e Multiutenza (Team)
- Anagrafiche (clienti del revisore) illimitate
- Esercizi illimitati (permette la retroattività senza costi aggiuntivi)
- Assistenza telefonica e training (col solo limite della ragionevolezza) inclusi
- Webinar periodici per approfondimenti e aggiornamenti

"Revisoft[®] Sindaci e Revisori è il software più utilizzato in Italia dalle società di revisione (ragionevolmente anche da revisori individuali)"

Il 29 Gennaio 2024 il M.E.F. ha pubblicato l'annuale statistica sullo stato della revisione in Italia, basata sulle informazioni del Registro dei revisori, oltre ad un sondaggio svolto fra le società di revisione dal quale risulta che Revisoft ha nettamente la più ampia diffusione.

L'ACCERTAMENTO DELLA CONTINUITA' AZIENDALE E LA SOSTENIBILITÀ DEI DEBITI A DODICI MESI PER PREVENIRE LA CRISI DELL'IMPRESA

Revisoft[®] Crisi d'impresa è la soluzione che permette di adempiere al precetto legislativo ed avvicinare l'imprenditore all'informativa finanziaria.

Permette al revisore di accertare la continuità aziendale ed al consulente di offrire una prestazione professionale con l'utilizzo delle risorse già disponibili nell'impresa.

Ultimatum della Commissione UE all'Italia: 2 mesi per eliminare il doppio organo di controllo nella revisione



di **Andrea Lovelock**, *Responsabile ufficio stampa INRL*

Tempo 'quasi' scaduto per evitare il deferimento alla Corte UE: l'Italia è chiamata ad allinearsi agli altri Stati membri della UE in materia di controllo della revisione. I fatti sono recenti: ai primi di febbraio la Commissione UE ha infatti inviato un parere motivato al Governo italiano nel quale si contesta il perdurare di un doppio organo di controllo nella revisione (Mef e Consob) in aperta violazione della Direttiva 2014/56 che impone a tutti gli Stati membri della UE la designazione un solo organo di controllo. Il parere è stato inviato ad un anno esatto dalla prima lettera di costituzione in mora che la Commissione UE aveva fatto recapitare all'Italia e nella quale si davano 2 mesi di tempo per eliminare questa grave dicotomia. Di mesi ne son passati dieci senza che dal nostro paese sia giunta alcuna soluzione. A questo punto scatta un vero e proprio ultimatum: se l'Italia non applica correttamente la Direttiva menzionata verrà deferita alla Corte UE, ed il provvedimento non farebbe che penalizzare pesantemente l'immagine del nostro paese agli occhi degli altri stati membri. Ovviamente, come hanno tenuto a precisare i vari funzionari del Mef, interpellati a proposito di questa delicata vicenda, si tratta di un passaggio molto delicato e di natura squisitamente 'politica' in quanto occorre metter mano ad una regolamentazione che risulta in vigore da molti anni e che non è mai stata sanata. Gli osservatori più attenti, e lo stesso INRL, hanno già espresso il loro parere indicando nel Mef il soggetto più accreditato a detenere questa funzione di controllo, eliminando la competenza del secondo organo, la Consob, che si occupa di società per azioni quotate in borsa, e che dovrebbe attenersi a quanto stabilito ai piani alti dell'Esecutivo. Di certo si tratta di una 'grana' d'un certo rilievo che capita in un momento particolarmente

delicato per la revisione dei conti in Italia, se si tiene conto che proprio un anno fa il Mef aveva cominciato a monitorare gli umori dei vari interlocutori, tra cui lo stesso Istituto Nazionale Revisori Legali, circa l'ipotesi di affidare la gestione del Registro dei revisori legali ad un soggetto esterno. Per la precisione veniva ventilato un organismo composto dai vari rappresentanti che fanno già parte delle Commissioni chiamate ad analizzare i principi di revisione, e quindi l'Inrl, l'ordine dei commercialisti e Assirevi. La vicenda aveva avuto il giusto risalto sui media economici, ma poi di quel progetto non si è saputo più nulla. Ora la missiva proveniente da Bruxelles fa tornare alla ribalta tutte le interlocuzioni rimaste in sospeso con il mondo professionale, ed in particolare con i principali referenti di rappresentanza dei revisori. Ovviamente il 'pallino' è in mano al Mef chiamato a formulare la soluzione ottimale entro il mese di aprile, per evitare il deferimento che non sarebbe certo un atto da prendere sotto gamba.





ESAME DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE
PER REVISORE LEGALE



Corso di preparazione e avvicinamento
all'esame di Stato

52 ore di formazione

Inizio corso 12 marzo, fine 7 maggio*



MODULO DI REVISIONE

In collaborazione con  **Nexia
Audirevi**

MODULO DI CONTABILITA'

MODULO DI DIRITTO

Il corso si tiene interamente in modalità
webinar tramite piattaforma Google Meet



martedì e giovedì ore 09.00 - 11.00 in diretta
(o su richiesta registrate tramite link)

Costo per l'intero corso: 200€ (+IVA)

Gratuito per gli iscritti INRL



*la chiusura potrebbe variare a seconda della data ufficiale di esame che
sarà annunciata dal MEF

Il ruolo del revisore nel controllo dei rischi aziendali



di Luigi Esposti - Vice Presidente INRL

In una azienda il risultato di un sistema di controllo interno rappresenta un elemento fondamentale per garantire la corretta gestione aziendale. Il Revisore deve verificare con accuratezza e completezza le informazioni finanziarie e contabili della Società soggetta a revisione e assicurare la trasparenza e la correttezza delle informazioni assunte. In particolare, deve:

- eseguire la verifica di conformità normativa accertando che i processi aziendali rispettano le disposizioni fiscali vigenti;
- controllare/individuare che non ci siano frodi o altre criticità;
- individuare anomalie o inefficienze nella gestione dei flussi finanziari.

In qualità di professionista in materia, ha il compito di valutare l'efficacia del sistema di controllo interno ed individuare i punti critici al fine di migliorare l'organizzazione per ridurre il rischio di inefficienze garantendo i stakeholder cioè, ciascuno dei soggetti direttamente o indirettamente coinvolti in un progetto nell'attività di una azienda, nell'operato e di proteggere gli interessi degli azionisti, dei debitori e dei creditori.

Il controllo che deve effettuare il Revisore è quella di garantire l'efficacia e l'efficienza dei processi aziendali e verificare la conformità delle attività svolte dall'organizzazione alle norme e procedure interne ed esterne al fine di evitare situazioni di rischio per l'azienda soggetta a revisione.

Gli elementi importanti nella gestione aziendale sono:

- **la compliance** (conformità normativa che si applica a tutti i settori economici vale a dire all'osservanza delle regole da parte delle aziende e dei dipendenti in riferimento a tutte le norme e ai divieti per legge o dall'azienda stessa. Quindi la questione principale è quella di evitare un comportamento soggetto a sanzioni e reagire di conseguenza per minimizzare i rischi economici);

- **governance** (si riferisce al modo in cui le Società sono governate. In sostanza identifica chi ha il potere e responsabilità e chi prende le decisioni. Si tratta di una serie di norme e regolamenti che consente alla direzione e al Consiglio di amministrazione di affrontare efficacemente la gestione di un'azienda. Garantisce che le imprese dispongano di processi decisionali in modo tale che gli interessi di tutti coloro che sono coinvolti quali azionisti, dipendenti, fornitori, clienti, siano equilibrati);

- **sistema di reporting finanziario** (progettare un insieme di rilevazioni sistematiche idonee a misurare i risultati a diversi livelli mediante l'uso combinato di indicatori di natura economica-finanziaria confrontandoli con gli obiettivi previsti. Una ulteriore forma di rappresentazione è costituita dai grafici utilizzati per dare concretezza visiva alle interpretazioni dei dati e visualizzare le linee di tendenza);

- **segnalazione di anomalie** (ovvero rilevazione tempestiva di situazioni anomale che potrebbero influenzare i processi interni ed esterni).

Il Revisore deve controllare se l'azienda soggetta a revisione rispetta tutte le normative a cui è soggetta sia a li-



vello nazionale che internazionale e che stia adempiendo agli obblighi legali e che stia applicando correttamente le regole contabili e fiscali analizzando i documenti e transazioni, effettuare verifiche incrociate e eventualmente, simularne alcune per individuare eventuali anomalie.

Il rischio

Il rischio che è tenuto a fronteggiare il Revisore si compone di tre elementi: i primi due sono insiti nell'impresa ed esistono indipendentemente dalla revisione del bilancio, mentre il terzo è legato in modo specifico all'attività di revisione. I rischi sono:

- **il rischio intrinseco**, che è collegato alla possibilità che un'asserzione relativa ad una classe di operazioni, un saldo contabile o un'informativa contenga un errore che potrebbe essere significativo, singolarmente o insieme ad altri, indipendentemente da qualunque controllo ad essa riferito¹;

- **il rischio di controllo**, cioè il rischio per cui un errore che potrebbe essere significativo non venga colto e corretto o prevenuto dal sistema di controllo interno. Si tratta quindi di un rischio correlato all'efficacia e all'effettiva applicazione del sistema di controllo interno. È molto importante nella revisione in quanto può prevenire l'errata informazione finanziaria e gli investitori ottengono una immagine sbagliata sulla condizione finanziaria dell'azienda. Nelle imprese piccole il bilancio di esercizio potrebbe essere redatto da personale non qualificato ed è possibile che gli errori non vengano corretti;

- **il rischio di individuazione**, cioè il rischio che il revisore non individui un errore, mediante le proprie verifiche, che potrebbero essere significative, singolarmente o congiuntamente con altri errori. Esso è correlato all'efficacia e all'estensione delle procedure di revisione nonché alla loro effettiva applicazione. Le informazioni relative a determinate operazioni aziendali possono essere raccolte

non solo esaminando la relativa documentazione, ma anche mediante l'osservazione diretta del controllore oppure con richiesta di conferme esterne scritte a terzi esterna all'azienda.

Nel corso degli anni i cambiamenti intervenuti nell'ambiente in cui le aziende operano hanno modificato la mappatura dei rischi aziendali. Si pensi ai rischi legati all'ambiente, minacce informatiche o altri moltiplicati in via esponenziale mettendo preoccupazione i dirigenti dell'impresa.

Stando alle aziende italiane, da una ricerca, nel 2023 i rischi informatici e interruzione di attività rappresentano i principali timori del nostro Paese (rispettivamente con il 47% e il 37% delle risposte)²

Segue a ruota al terzo posto la crisi energetica che è diventata un vero incubo per il 32% delle imprese e sono:

- 1) Rischi informatici;
- 2) Interruzione delle attività;
- 3) Crisi energetica (fluttuazione dei prezzi);
- 4) Cambiamenti climatici;
- 5) Cambiamenti nello scenario macroeconomico (aumento dei beni di consumo primari);
- 6) Catastrofe naturali;
- 7) Cambiamenti nei mercati (competizione, fusione e acquisizione di aziende, fluttuazione del mercato, competizione e/o arrivo di nuovi operatori);
- 8) Cambiamenti nello scenario legislativo;
- 9) Rischi politici.

In conclusione, una organizzazione aziendale per potersi definire efficiente, dovrà ottimizzare la risposta ai rischi e migliorare il proprio processo decisionale all'interno dei vari settori attraverso la formazione dei dipendenti, la manutenzione delle attrezzature e dei locali fisici. Per i rischi finanziari non sottovalutare il monitoraggio costante della liquidità aziendale per individuare quale strategia adottare.



¹ ISA Italia 315

² Sondaggio Allianz Risk Barometer

La validità delle clausole ESG se inserite nello Statuto sociale di una impresa



di **Cristina Guelfi** – *Avvocato d'impresa e docente INRL*

Piena legittimità all'inserimento dei fattori ESG all'interno degli statuti delle società di capitali che ora potranno accogliere, a pieno titolo, le clausole riguardanti i principi di sostenibilità.

L'acronimo ESG si riferisce a tre aree principali, precisamente ambiente (*"Environmental"*), società (*"Social"*) e struttura societaria (*"Governance"*).

Ogni pilastro fa riferimento a un insieme specifico di criteri che una determinata struttura aziendale adotta con riferimento all'impegno ambientale, al rispetto dei valori e degli standard applicati nella gestione delle risorse umane così come alle procedure dalla stessa adottate in materia di trasparenza nella gestione dei flussi informativi verso soggetti terzi.

È stato proprio con l'entrata in vigore nel nostro ordinamento della Direttiva (UE) 2022/2464¹ riguardante gli aspetti della rendicontazione societaria di sostenibilità che l'ordinamento giuridico italiano ha iniziato a riflettere su come coniugare la gestione integrata del rischio in ambito ESG con i vari temi d'impresa come la definizione dell'oggetto sociale, il contemperamento degli interessi dei soci con quegli degli *stakeholder*, la definizione delle clausole di mero gradimento per l'ingresso in società di nuovi

potenziali soci fino al monitoraggio della remunerazione degli amministratori.

Su questi aspetti si è dunque pronunciato il Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie² il quale, dopo avere richiamato il dibattito che già in passato si era creato nella prassi societaria e riguardante la categoria delle società *benefit*³, ne ha condotto una sintesi affermando la piena ammissibilità all'interno degli statuti sociali di tutte quelle disposizioni che, pur attenendo all'ambito di struttura (*"governance"*) societaria devono comunque conciliarsi con i principi ESG.

Il fondamento su cui il Consiglio Notarile ha basato il proprio ragionamento risiede su due richiami normativi; da un lato l'articolo 41 della Carta Costituzionale rubricato *"libertà di iniziativa economica"* che afferma il principio per cui lo scopo di lucro tipico dell'attività imprenditoriale non può comunque svolgersi in contrasto con l'utilità sociale, dall'altro è stato richiamato il principio del perseguimento della continuità aziendale come categoria specifica del fattore sostenibilità.

È stato poi ribadito l'importanza dell'obbligo per l'imprenditore di monitorare e assicurare un adeguato assetto organizzativo e amministrativo della propria

¹ Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014 riguardante la rendicontazione societaria di sostenibilità.

² Il Comitato interregionale dei Consigli notarili delle Tre Venezie è un organismo composto da tutti i Consigli Notarili delle Tre Venezie, rappresentanti tutte le sedi notarili delle Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia e delle Province Autonome di Trento e Bolzano. Sul tema si vedano gli orientamenti da A.B.1 ad A.B.5, emessi dal Comitato interregionale dei Consigli notarili delle Tre Venezie che ha affermato la legittimità delle clausole cosiddette di sostenibilità inserite nello statuto di una società ritenendole non contrastanti con lo scopo di lucro che intrinsecamente connotano e definiscono l'attività sociale, e ciò anche qualora non si tratti di "società benefit"

³ La normativa sulle società benefit è stata introdotta nel nostro ordinamento con la Legge di stabilità per l'anno 2016, art. 1, commi da 376 a 384. Con tale previsione le società di capitali hanno la possibilità di poter perseguire in modo congiunto e integrato finalità di lucro e di beneficio sociale, intenzionalmente e consapevolmente specificati nello statuto.

impresa diventato ora, ai sensi dell'articolo 2086, 2 comma⁴, del codice civile vero e proprio obbligo di legge. Questo obbligo è risultato tanto più accentuato anche alla luce della normativa in materia di *compliance* quale normativa diventata ormai a tutti gli effetti parte integrante del diritto societario.

Ci si è riferito in particolare alle conseguenze che la mancata adozione, da parte dell'organo gestorio, degli adeguati sistemi di pianificazione dell'attività e di valutazione e gestione dei rischi nell'ambito dei criteri ESG comporta per la responsabilità degli amministratori verso la società. Si è specificato che l'adozione e il perseguimento di modelli sostenibili nell'ambito dei criteri «ESG» sono fonte di responsabilità specifica per l'organo amministrativo e per le funzioni di controllo.

Sulla base di queste considerazioni le clausole «ESG» inserite in Statuto sono state considerate in linea generale ammesse e costituiscono la base su cui l'organo ammini-

strativo deve partire per orientare le decisioni, le strategie e le operazioni per il raggiungimento dell'oggetto sociale. In particolare sono state considerate legittime le clausole che prevedono il coinvolgimento degli «stakeholder» nella delineazione delle politiche di impresa attraverso un apposito procedimento di consultazione fra gli «stakeholder» e l'organo amministrativo avvalorando così la funzione degli «stakeholder» a ruolo fondamentale per supportare la rilevanza e l'affidabilità dei flussi informativi intercorrenti fra l'organo gestorio e l'organo di controllo.

Tuttavia, il coinvolgimento degli «stakeholder» non può comportare un ridimensionamento del potere di indirizzo e del potere gestorio che la legge riconosce all'organo amministrativo nel perseguimento dell'oggetto sociale.

È così che l'individuazione e la gestione dei rischi «ESG» diventano lo strumento integrato per le scelte strategico aziendale anche in chiave di continuità.



⁴ Come noto il comma 2 dell'art. 2086 del Codice civile recita che: "L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale". Tale comma è stato da ultimo modificato dall'art. 375, comma 2, D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, a decorrere dal 16 marzo 2019, ai sensi di quanto disposto dall'art. 389, comma 2, del medesimo D.lgs. n. 14/2019. Sul punto particolarmente interessante, P. BENAZZO, *La denuncia al Tribunale di gravi irregolarità e l'adozione di assetti organizzativi adeguati: da prevenzione della crisi a "condizione di esercizio dell'attività d'impresa"* (Nota a Tribunale Catania Sez. spec. in materia di imprese, 08 febbraio 2023), in *Il Fallimento*, n. 6, 1/06/2023, p. 817 e ss.

Revisori, ridotto il gap di genere ma scarseggiano i giovani



di **Andrea Lovelock**, Responsabile ufficio stampa INRL

Dopo un anno interlocutorio, seguito all'emergenza pandemica, si è stabilizzato il numero di revisori legali in Italia, circa 116mila di cui 40mila nella sezione A ed i rimanenti nella sezione B. Tra i revisori della sezione 'A' oltre 25mila risultano con incarichi in corso, e si è complessivamente ridotto il gap di genere con un significativo aumento delle donne rispetto al passato, pari ad una quota intorno al 32% contro il 68% di sesso maschile. E' questo in estrema sintesi il quadro generale che emerge dalla consueta analisi statistica degli iscritti al registro dei revisori legali, elaborata dal Mef e pubblicata in questi giorni sul sito del ministero. Monitoraggio dal quale emerge che delle 700 società di revisione, son 364 quelle che attualmente risultano titolari di incarichi, e la loro quota-mercato si attesta sul 65%.

L'osservatorio del Mef sulla categoria professionale rileva inoltre che dal 2018 al 2023 si è verificata una consistente riduzione di iscritti - circa 38.000 - prevalentemente appartenenti alla sezione B (pari a 16.500 revisori in meno nel solo triennio 2020/2023). La riduzione del numero degli iscritti non ha però effetti sulla determinazione dell'età media dei revisori che rimane costantemente ancorata dal 2020 all'età di 55 anni e tale da configurare un evidente ritardo nell'accesso al registro delle nuove generazioni che risultano penalizzate anche dal punto di vista del popolamento effettivo del mercato delle attività di revisione. Interessante, poi, il rilevamento del Mef relativo alla media degli incarichi - solo 2 per revisore - decisamente inferiori alle medie che si erano registrate agli inizi degli anni 2000 sulla scia di una 'internazionalizzazione' della professione, quantomeno ipotizzabile per i revisori legali europei. Ed anche questo è un segno di una certa criticità alla base dell'assunzione di un incarico, in parte legate al 'carico' di responsabilità civili e penali che le norme stabiliscono

per l'attività di revisione. Da qui una serie di iniziative intraprese dal Ministero dell'Economia per sostenere ed incentivare l'ingresso delle giovani generazioni al registro dei revisori tra le quali spicca la modifica al regolamento esami che, pur mantenendo certi 'must' formativi, ha di fatto portato una significativa semplificazione allo svolgimento delle prove di esame, intende tracciare con nuovi presupposti un ambizioso percorso di rinnovamento generazionale. Tale prospettiva si affianca all'attualizzazione



Katia Zaffonato

della figura del revisore legale nella nuova qualificazione prevista dalla Direttiva 2022/2464, 'Corporate Sustainability Reporting Directive', quale soggetto abilitato a 'svolgere il lavoro finalizzato al rilascio di un'attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità.' Di sicuro interesse anche la mappatura geografica, ovvero la distribuzione dei revisori legali per regione, dalla quale risulta evidente il primato della Lombardia con 19.831 iscritti (16%), seguita dal Lazio con 14.690 (12%) e dalla Campania con 12.967 (11%). Con un alto numero di iscritti risultano anche Puglia, Veneto, Emilia-Romagna, Sicilia, Toscana e Piemonte.

Pressocchè stabili risultano poi i tirocinanti: al 30 aprile 2023, infatti, sono 7.148 i soggetti- tra i 22 ed i 29 anni - regolarmente iscritti nel Registro del tirocinio, ovvero circa 520 unità in meno rispetto alla stessa data dell'anno precedente. Deve poi far riflettere la scarsa propensione al tutoraggio come si rileva, sempre secondo l'analisi del Mef: su un totale di 39.535 revisori appartenenti alla Sezione A (di cui 25.081 con incarichi in corso al 30 giugno 2023) soltanto 5.386 revisori legali svolgono il ruolo di tutor per tirocinanti ad essi associati ovvero pari al 13,62%

mentre le società di revisione che accolgono tirocinanti sono 133 su un totale di 364. E come accade per i revisori iscritti al registro, nella composizione per genere dei tirocinanti continua a ridursi il divario tra uomini e donne seppur ancora in presenza di una leggera prevalenza della compagine maschile (4.052 professionisti) ovvero il 57%, contro il 43% raggiunto da quella femminile (3.096 professioniste). Nel commentare questi dati la segretaria generale dell'Inrl Katia Zaffonato spiega:

L'importanza dell'esame di Stato per le nuove generazioni di professionisti contabili

Mi sembra fin troppo chiaro il perché l'età dei revisori legali iscritti al registro sia ancora così alta: sono ben 5 anni che aspettiamo l'esame di stato ed abbiamo assistito a proroghe su proroghe, in buona parte ingiustificate. Finalmente abbiamo appreso in questi giorni che si è 'sbloccata' la tempistica e si è anche al corrente del tempo massimo a disposizione per fissare la data. Ribadiamo poi che questo esame, d'oggi in poi, dovrà avere una cadenza annuale."



La pronuncia del Consiglio di Stato sul visto di conformità

Alla Consulta la questione di legittimità costituzionale dell'art.35, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241 che riserva ai professionisti iscritti agli ordini professionali il rilascio del visto di conformità e dell'attestazione tributaria



di Antonio Martini – avvocato amministrativista

Con l'ordinanza n.995, depositata il 31 gennaio 2024, la settima sezione del Consiglio di Stato ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 per contrasto con gli artt. 3, 41 e 117, primo comma, Cost.,¹ nell'ambito del giudizio di appello n.1804/2023 di r.g. promosso dall'Associazione Nazionale Tributaristi Laped.

Il Collegio giudicante ha ritenuto la questione rilevante per la definizione del giudizio e non manifestamente infondata (art. 23 della legge n. 87/53) ed ha pertanto sospeso il giudizio di appello e rimesso gli atti alla Corte Costituzionale per la decisione della questione di legittimità della norma.

Il giudizio di appello è stato proposto da una associazione di professionisti esercenti le c.d. "attività non organizzate"² per impugnare la sentenza n.1192/2022 del Tribunale amministrativo per la Puglia che aveva respinto il ricorso promosso dall'associazione allo scopo di ottenere l'annullamento di un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che negava ad una tributarista la facoltà di rilasciare il visto di conformità sulla dichiarazioni dei redditi e Iva dalla stessa inviate all'amministrazione finanziaria (c.d."visto leggero"), perchè non iscritta all'albo dei commercialisti, dei ragionieri e dei consulenti del lavoro.

L'art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 241/97, per individuare i professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità e la certificazione tributaria (cd "visto pesante") richiama il

testo del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n.3223 che riserva l'attività certificatoria ai soli professionisti iscritti agli Ordini territoriali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (i "ragionieri") ed agli iscritti nell'albo dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro, con esclusione degli iscritti negli elenchi delle professioni non regolamentate (di cui alla richiamata legge 4 del 2013).

Nella sostanza, per effetto dell'articolato reticolo normativo, a legislazione vivente ed alla stregua del diritto vivente, i tributaristi e **più in generale i consulenti fiscali e tributari (tutti professionisti non iscritti agli albi ed appartenenti al novero delle professioni di cui all'art.1 della legge 4/2013)** non possono rilasciare né il visto pesante né quello leggero, **nonostante siano autorizzati per legge al trattamento dei dati contabili ed alla loro trasmissione telematica.**

¹ "Per tutte le ragioni finora esposte, ai sensi del sopra citato art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il presente giudizio va dunque sospeso nelle more della definizione dell'incidente di costituzionalità in relazione alle questioni come sopra deliberate e riferite all'art. 35, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella parte in cui individua i soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità nell'elenco di professionisti contenuto nelle sole lett. a) e b) del comma 3 dell'art.3, del DPR del 22 luglio 1998, n. 322, e non anche negli altri soggetti indicati dallo stes-

so comma 3 e, in particolare, in quelli di cui alla lett. e), tra cui rientrano gli odierni ricorrenti. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) non definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevanti e non manifestamente infondate, in relazione agli artt. 3, 41 e 117, comma 1, della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 35, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei sensi di cui in motivazione. Sospende il giudizio in corso e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti e sia comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati: Roberto Chieppa, Presidente Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore Massimiliano Noccelli, Consigliere Raffaello Sestini, Consigliere Sergio Zeuli, Consigliere”

2 Legge 14 gennaio 2013, n. 4 Disposizioni in materia di professioni non organizzate (Gazzetta Ufficiale n.22 del 26 gennaio 2013) “ *Art. 1. [...] La presente legge, in attuazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione e nel rispetto dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi. 2. Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e relative attività tipiche o riservate per legge e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.*”

3 Il terzo comma dell'art.3 del DPR 22 luglio 1998 n.322 prevede:“*Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse: a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro; b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993*

nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria [...]”

4 L'elenco delle categorie di professionisti abilitati “ *[alla] trasmissione delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel», contenuto nel medesimo comma terzo del Dpr 22 luglio 1998 n. 322, è più ampio del novero dei soggetti abilitati al rilascio del visto e comprende anche la categoria residuale, sub lettera e, degli «altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze». In attuazione della richiamata disposizione regolamentare, con decreto in data 19 aprile 2001 (Ampliamento delle categorie di soggetti da includere tra gli incaricati alla trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni; pubblicato in Gazz. Uff., 26 aprile, n. 96), sono stati indicati nel novero degli autorizzati all'invio telematico «coloro che esercitano abitualmente l'attività di consulenza fiscale»”*

5 Con la risposta n. 87 ad un interpello di una società di consulenza contabile e fiscale, pubblicata il 21 febbraio l'Agenzia dell'Entrate aveva chiarito che Tra gli «altri incaricati individuati con decreto» cui fa riferimento la lettera e) sopra citata, il legislatore ha incluso: 1. le associazioni e le società semplici costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni in cui almeno la metà degli associati o dei soci è costituita da soggetti indicati dall'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del succitato d.P.R. n. 322 del 1998 (cfr. DM 18 febbraio 1999); 2. le società commerciali di servizi contabili, a condizione che la maggioranza del capitale sociale sia posseduto dai soggetti indicati al predetto articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del DPR n. 322 del 1998 (cfr. DM 18 febbraio 1999); 3. le società tra professionisti (s.t.p.) di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183; 4. le “associazioni tra avvocati” e le “società tra avvocati” di cui agli articoli 4 e 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (cfr. Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 9 marzo 2020, prot. n. 118737/2020); 5. coloro «che esercitano abitualmente l'attività di consulenza fiscale» (cfr. DM 19 aprile 2001). A parziale rettifica di quanto chiarito con la risposta all'interpello n. 956- 3591/2021, resa pubblica il 7 febbraio 2022, nell'apposita sezione del sito internet della scrivente con il n. 79, sono i soggetti di cui al punto 5 che precede, ovvero coloro “che esercitano abitualmente l'attività di consulenza”, quelli per i quali è

richiesto il possesso della partita IVA per essere abilitati al servizio telematico Entratel, come tipo utente E10 - E20, unitamente al possesso di un codice ATECO che consenta di qualificare l'attività esercitata come "consulenza fiscale" ovvero come attività ad essa affine"

Accade così che i tributaristi non possono assicurare ai loro clienti una completa assistenza professionale e sono costretti a subire passivamente lo sviamento della clientela verso i professionisti ordinistici, autorizzati al rilascio del visto, requisito necessario per operare la compensazione dei crediti, relativi a IVA, imposte dirette, IRAP e le ritenute di importo superiore a 5.000 euro annui, per la presentazione delle istanze di rimborsi dei crediti IVA, annuale e trimestrale, superiori a 30.000 euro e per la presentazione delle dichiarazioni modello 730. La ricorrente aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art.35, terzo comma, del d.lgs. n.241/97 per violazione del principio di ragionevolezza e non discriminazione (art. 3 Cost) e del diritto di libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost) ed aveva chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ex art. 267 del Trattato FUE perché fossero accertate le rilevanti violazioni del diritto dell'Unione europea.

Il Consiglio di Stato ha condiviso tutti i rilievi formulati.

Nell'ordinanza sono dettagliatamente esposti i profili di contrasto dell'art. 35 del decreto n. 241 con gli artt. 3 e 41 della Costituzione, nonché con l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione alla rilevante violazione del diritto primario Eurounitario (art. 56 del trattato FUE) e del diritto derivato (art. 16 della Direttiva 123/2006 – la famigerata "Bolkestein")⁶ e più in generale la violazione dei principi di massima concorrenza, non discriminazione e proporzionalità che costituiscono i capisaldi del diritto dell'Unione ed orientano la laboriosa opera di interpretazione e nomopietica della Corte di Giustizia dell'Unione.⁷

Il Consiglio di Stato sospetta di incostituzionalità non solo la riserva per il rilascio del visto leggero (visto di conformità) ma anche quella prevista per il visto pesante (i.e. l'attestato di conformità o attestazione tributaria), sicché la Consulta sarà chiamata a valutare la legittimità di entrambe le riserve.

Appaiono illuminati, tra i tanti, due segmenti della complessa motivazione dell'ordinanza n.995 che di seguito si riportano: *"va sul punto ricordato come il sistema degli ordinamenti professionali di cui all'art. 33, comma 5, della Costituzione deve essere ispirato al principio della concorrenza e della interdisciplinarietà, avendo la funzione di tutelare non l'interesse corporativo di una categoria profes-*

sionale a mantenere sfere di competenza professionale in chiave di generale esclusività monopolistica, ma quello degli interessi di una società che si connotano in ragione di una accresciuta e sempre maggiore complessità (cfr., Corte Cost. n. 345 del 1995 e n. 418 del 1996)"; e poi "nella misura in cui per quanto finora esposto non appaiono apprezzabili effettive ragioni per impedire a professionisti abilitati all'invio delle dichiarazioni dei redditi all'amministrazione finanziaria l'ulteriore attività consistente nel rilasciare a favore di quest'ultima l'attestazione necessaria a semplificarne l'attività di controllo, si profila una discriminazione in danno della categoria professionale pregiudizievole per il loro diritto di matrice sovranazionale alla libera prestazione dei loro servizi, non necessaria perché sfornita di un sottostante motivo imperativo di interesse generale e sproporzionata perché eccedente gli obiettivi di tutela dell'interesse fiscale dello Stato".

Va detto, inoltre, che la normativa richiamata sembra violare il combinato disposto degli artt. 101, paragrafo uno del Trattato FUE ed art. 4, paragrafo 3 del Trattato sull'Unione Europea, considerato che nella costante giurisprudenza della Corte Europea, nonostante l'articolo 101 riguardi esclusivamente la condotta delle imprese e non disposizioni legislative o regolamentari emanate dagli Stati membri, deve essere letto in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 3, TUE, che instaura un dovere di collaborazione tra l'Unione europea e gli Stati membri, ed obbliga questi ultimi a non adottare o a non mantenere in vigore provvedimenti, anche di natura legislativa o regolamentare, idonei ad eliminare l'effetto utile delle regole di concorrenza applicabili alle imprese.

Sotto questa prospettiva l'art.35, comma 3, del d.lgs. 241/97 appare ancor più in contrasto con la normativa sovraordinata e per questo rappresenta un ulteriore argomento a sostegno della violazione del precetto di cui al primo comma dell'art.117 della Costituzione della Repubblica Italiana.⁸ Ora si attende il giudizio della Corte Costituzionale che dovrebbe arrivare entro la fine dell'anno.

6 DIRETTIVA 2006/123/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. Di seguito il testo dell'art.16 della Direttiva: *" Gli Stati membri rispettano il diritto dei prestatori di fornire un servizio in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stabiliti. Lo Stato membro in cui il servizio viene prestato assicura il libero accesso a un'attività di servizi e il libero esercizio della medesima sul proprio territorio. Gli Stati membri non possono subordinare l'accesso a un'attività di servizi o l'esercizio della*

medesima sul proprio territorio a requisiti che non rispettino i seguenti principi: a) non discriminazione: i requisiti non possono essere direttamente o indirettamente discriminatori sulla base della nazionalità o, nel caso di persone giuridiche, della sede, b) necessità: i requisiti devono essere giustificati da ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o di tutela dell'ambiente, c) proporzionalità: i requisiti sono tali da garantire il raggiungimento dell'obiettivo perseguito e non vanno al di là di quanto è necessario per raggiungere tale obiettivo."

7 Nel diritto eurounitario, nel contesto del diritto della concorrenza, le attività professionali rientrano nel concetto di impresa, che comprende qualsiasi ente che esercita un'attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle modalità del suo finanziamento (v., in particolare punti 35, 36, 37 e 38 della decisione del 28 febbraio 2013 nella causa C-1/132 - della Corte di Giustizia della Unione Europea - ECLI:EU:C:2013:127 - *Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas contro Autoridade da Concorrência*, che richiama la sentenza *Wouters e a.*, cit., punto 46 e giurisprudenza ivi citata)

8 Vedi punti 28 e 28 della sentenza della CGUE (Quinta Sezione) del 4 settembre 2014 - API – Anonima Petroli Italiana SpA e altri contro Ministero delle Infrastrutture e dei

Trasporti e altri - Cause riunite da C-184/13 a C-187/13, C-194/13, C-195/13 e C-208/13 - ECLI:EU:C:2014:2147 "28. Si deve ricordare che, come risulta da costante giurisprudenza della Corte, se è pur vero che l'articolo 101 TFUE riguarda esclusivamente la condotta delle imprese e non disposizioni legislative o regolamentari emanate dagli Stati membri, resta il fatto che tale articolo, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 3, TUE, che instaura un dovere di collaborazione tra l'Unione europea e gli Stati membri, obbliga questi ultimi a non adottare o a non mantenere in vigore provvedimenti, anche di natura legislativa o regolamentare, idonei ad eliminare l'effetto utile delle regole di concorrenza applicabili alle imprese (v. sentenze *Cipolla e a.*, C-94/04 e C-202/04, EU:C:2006:758, punto 46, nonché *Sbarigia*, C-393/08, EU:C:2010:388, punto 31). 29 Si ha violazione dell'articolo 101 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 3, TUE, qualora uno Stato membro vuoi imponga o agevoli la conclusione di accordi in contrasto con l'articolo 101 TFUE o rafforzi gli effetti di tali accordi, vuoi revochi alla propria normativa il suo carattere pubblico delegando ad operatori privati la responsabilità di adottare decisioni di intervento in materia economica (v. sentenze *Centro Servizi Spediporto*, C-96/94, EU:C:1995:308, punto 21; *Arduino*, C-35/99, EU:C:2002:97, punto 35, nonché *Cipolla e a.*, EU:C:2006:758, punto 47)".



L'efficacia probatoria della relazione di revisione nel giudizio tributario

Alla luce della sentenza della Cassazione 1885/2023



di Paolo Brescia – Tesoriere Inrl

Un'interessante Sentenza della Suprema Corte di cassazione ha posto il problema della valenza probatoria della relazione di revisione ai fini della deducibilità di alcuni costi.

L'importanza di tale Sentenza consiste nel fatto, che vengono enunciati alcuni principi importanti, che possono essere utilizzati dall'imprenditore ai fini dell'onere della prova, qualora lo stesso sia in contenzioso con l'amministrazione finanziaria, cui la materia del contendere sia la deducibilità di alcuni costi.

La Sentenza in commento tratta dell'accantonamento per oscillazione dei cambi durante l'esercizio di riferimento, da cui scaturisce l'enunciazione della Cassazione, la quale dispone che, quando si tratta di accertare fatti che non possono essere dimostrati analiticamente, la relazione della società di revisione, costituisce prova rilevante, alla luce del profilo di controllo pubblicistico della stessa e della responsabilità civile e penale del revisore.

La definizione della relazione di revisione è enunciata dall'art 14 comma due lettera c del Dlgs 39/2010 che dispone che la stessa deve includere *un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio.*

Precedentemente alla pronuncia di cui sopra, vi sono stati altri interventi della Suprema Corte di cassazione, alcuni contrastanti tra loro ma sempre utili per la disanima del problema.

Una prima pronuncia del 2007, ed in particolare la Sentenza del Palazzaccio dell'8 giugno 2007 N° 13491, sottolinea la rilevanza solo civilistica della relazione di revisione, escludendo ogni valenza probatoria tributaria.

Un'altra Sentenza, questa volta in contrasto con la precedente, ed in particolare Cassazione 14.03.2008 n° 6939 con oggetto la deducibilità di alcuni servizi infragruppo, ha sottolineato che la relazione di revisione ha rilevanza specifica ai fini dell'onere della prova a favore dell'imprenditore, e che la stessa relazione ha valenza unitaria con gli altri dati di bilancio.

Successivamente sempre La Suprema Corte con Sentenza n° 5926 del 12 marzo 2009, rafforza ancor più la valenza probatoria delle relazione di revisione, statuendo un principio molto importante, in cui si dispone che *quando la relazione di revisione venga messa a disposizione dell'ufficio tributario e del giudice tributario, tali autorità ne devono tener conto, non come presunzione per la veridicità delle scritture contabili, ma come documento incorporante sul quale sia l'ufficio che il Giudice tributario si devono pronunciare, e che tale forza dimostrativa può essere neutralizzata, solo con prova contraria a carico dell'ufficio.* Come si può ben vedere, a parte la prima sentenza citata, che esclude tassativamente la rilevanza tributaria della relazione di revisione, le altre due sentenze anche in maniera diversa attribuiscono una certa rilevanza probatoria alle relazioni di revisione, anche al fine dell'inversione dell'onere della prova.

Tali sentenze sono state confermate dalla Sentenza n°6532 del 18.03.2009, di poco successiva all'ultima citata, arrivando ad inquadrare la relazione di revisione nella categoria delle prove decisive, che possono essere contrastate solo da prove di eguale portata.

Tutte le ultime sentenze citate hanno assunto un orientamento, poi confermato dalla sentenza oggetto del presente elaborato.

Tale pronuncia, inoltre dispone che, la relazione di revisio-



Formazione INRL 2024



Formazione Gratuita

Rinnovo convenzione con



**20 ore formazione
accreditata MEF e 10 ore
formazione Enti Locali
a costo 0 per gli associati
INRL**



Alta Formazione

**28 ore formazione
accreditata MEF in
modalità Webinar su
Google Meet il venerdì
mattina a settimane
alternate, dalle 9.00
alle 13.00.
Il Calendario sarà reso
noto nei prossimi giorni.
Costo 150€ + IVA**

segreteria@revisori.it
www.revisori.it

ne può essere solo disattesa mediante la produzione di documenti che dimostrino l'errore o l'inadempimento del revisore.

Alla luce di tutto questo, una considerazione particolare va fatta alle recenti modifiche sulla legislazione del Processo tributario ai sensi della legge 130 del 31 agosto 2022, che introducendo il comma 5 bis all'art 7 del Dlgs 31 dicembre 1992 n° 546 dispone che "L'amministrazione *finanziaria* prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il Giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostan-

ziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fonda la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni.

Come si può ben vedere con l'introduzione di tale normativa vi è un sostanziale inversione dell'onere della prova a carico dell'amministrazione finanziaria.

Tale inciso, in armonia con quanto stabilito dalle recenti pronunce della Corte di cassazione, può rendere eventualmente opportuno, in caso di contenzioso tributario instaurato da una società obbligata alla revisione legale, allegare come mezzo di prova la relazione di revisione, che può essere contrastata dall'ufficio impositore solo mediante prova contraria e di ugual valore.



ENTI LOCALI

Relazione di fine mandato



di Giuseppe Vanni - *Dottore commercialista e Revisore di Enti Locali, Pubblicista*

Il Decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, prevede che le prossime elezioni amministrative si svolgano nei giorni di sabato 8 giugno 2024 e domenica 9 giugno 2024. Conseguentemente, secondo quanto disposto dall'art. 4 del Dlgs. n. 149/2011, Province e Comuni devono redigere la Relazione di fine mandato, predisposta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, e sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco:

- non oltre il 28 marzo 2024, considerato che il mandato quinquennale per gli Enti Locali è iniziato lunedì 27 maggio 2019 (data nella quale ordinariamente è stato proclamato il Sindaco a seguito della tornata amministrativa del 26 maggio 2019); o
- non oltre l'12 aprile 2024, in relazione ai Comuni dove si è svolta anche la tornata elettorale di "ballottaggio" in data 10 giugno 2019; o
- non oltre 20 giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni (che dovrebbe essere emanato fra fine marzo e inizio aprile prossimi), nel caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale,

Entro 15 giorni dalla sottoscrizione della Relazione, l'Organo di revisione deve certificare la relazione (invece la Certificazione nei casi di scioglimento del Consiglio deve pervenire nel medesimo termine sopra indicato della Relazione di fine mandato); entro i 3 giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed entro 7 giorni dalla certificazione devono essere pubblicate sul sito istituzionale della Provincia o del Comune, con l'indicazione della data di trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

La relazione di fine mandato deve contenere la descri-

zione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento al sistema e agli esiti dei controlli interni, agli eventuali rilievi della Corte dei conti, alle azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica (per il momento corrispondenti agli equilibri di bilancio, salvo casi particolari e non molto frequenti), alla situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio, alle azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, alla quantificazione della misura dell'indebitamento. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione della relazione di fine mandato, al sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio finanziario del Comune o al segretario generale dovrà essere ridotto della metà, con riferimento alle 3 successive mensilità, rispettivamente l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti; il Sindaco deve anche dare notizia dell'eventuale mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, sulla pagina principale del sito istituzionale dell'Ente.

Si rammenta che i 3 schemi tipo per le Province e i Comuni sopra e sotto i 5.000 abitanti (non dissimili nei contenuti fra loro) sono stati approvati con il Dm. Interno 26 aprile 2013, schemi mai aggiornati e che non tengono conto delle novità normative sopravvenute, soprattutto dell'armonizzazione contabile e dei relativi schemi di bilancio.

Le tabelle previste non tengono quindi conto dei nuovi istituti contabili (Fpv, Fcde, accantonamenti a rendiconto, suddivisione del risultato d'amministrazione in quote, de-

finizione di avanzo/disavanzo di amministrazione) e delle innovazioni in tema di vincoli di finanza pubblica.

Già lo stesso Dm. indicava come criterio di redazione della Relazione la conformità dei dati rappresentati negli schemi di bilancio.

Quindi, tenuto conto anche delle finalità della Relazione (informativa e certificativa dei dati finanziari e contabili di mandato, e dell'attività di controllo su tali dati), reputiamo doveroso, per addivenire ad una corretta e trasparente intellegibilità dei dati di legislatura da certificare e divulgare, che da parte del Responsabile dei servizi finanziario o del Segretario comunale venga predisposta una Relazione di fine mandato che tenga conto delle principali innovazioni normative in tema di bilancio degli Enti Locali, e che anche gli Organi di revisione vigilino su tale necessità e utilità di aggiornamento delle informazioni, ulteriori rispetto a quelle indicate dagli schemi di cui al Dm. citato, da indicare nella Relazione.

Si dovrà certamente, con la Relazione di fine mandato, dar conto di quanto previsto dagli schemi di relazione allegati al Dm. Interno 26 aprile 2013, e quindi indicare le informazioni e i dati di riferimento per le seguenti materie:

- dati generali: popolazione e organi politici, struttura organizzativa, condizioni finanziaria dell'Ente;
- eventuali azioni di risanamento adottate e/o in corso;
- parametri obiettivo per l'accertamento della condizione di Ente strutturalmente deficitario;
- attività normativa e tributaria;
- sistema ed esiti dei controlli interni: controllo di gestione, controllo strategico, valutazione delle performance, controllo partecipate e bilancio consolidato;
- situazione economico-finanziaria dell'Ente, quadro riassuntivo, Fondo cassa, risultato di amministrazione ordinario e suo utilizzo;
- gestione dei residui;
- conto del patrimonio e conto economico;
- debiti fuori bilancio;
- indebitamento;
- spesa di personale;
- rilievi della Corte dei conti;
- contenimento della spesa;
- organismi partecipati.

Aggiuntivamente, come detto, per tener conto delle novità normative e relative agli schemi di bilancio, occorrerà anche riportare informazioni e dati afferenti ai seguenti oggetti:

- andamento della riscossione nel quinquennio del mandato, principalmente delle entrate tributarie ed extra tributarie;

- evoluzione della spesa per il personale, tenendo conto del Piano triennale dei fabbisogni di personale, della capacità assunzionali e dei limiti di spesa;
- risultati di amministrazione approvati e della loro suddivisione nelle quote: accantonate, vincolate, destinate a investimenti e disponibili (la quota disponibile dopo la riforma dell'armonizzazione contabile rappresenta l'effettivo avanzo/disavanzo di amministrazione);
- evoluzione del Fondo pluriennale vincolato;
- entità e della tipologia degli accantonamenti effettuati, soprattutto a titolo di: Fondo crediti di dubbia esigibilità, Fondo contenzioso, Fondo passività potenziali, Fondo anticipazione di liquidità;
- equilibri di competenza corrente, anche al netto delle entrate e delle spese non ripetibili.

L'Organo di revisione ha il compito di verificare la correttezza dei dati riportati nella Relazione di fine mandato, da riscontrare con gli atti approvati e per i dati consuntivi per il 2023 con i dati di rendiconto in corso di approvazione (che certamente a fine marzo dovrebbero essere disponibili, e approvati dalla Giunta Comunale), nonché accertarsi della trasmissione nei termini della Relazione (e della Certificazione dell'Organo di revisione) alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e dell'effettiva pubblicazione sul sito istituzionale della Provincia o del Comune.

Infatti, l'Organo di revisione economico-finanziario dell'Ente deve espressamente certificare, dopo aver preso visione e analizzato la bozza di relazione di fine mandato e la relativa documentazione di riferimento per i dati indicati, che i dati presenti in detta bozza di Relazione di fine mandato sono veritieri e corrispondono ai dati economico-finanziari presenti nei documenti contabili e di programmazione finanziaria dell'Ente e a quelli trasmessi con i questionari della Corte dei conti (già oggetto di certificazione da parte dei revisori e quindi teoricamente già verificati).

Aggiungiamo che risulterebbe opportuno per trasparenza che i dati indicati nella Relazione di fine mandato vengano certificati da organismi di controllo esterno autorizzati (*due diligence* esterna indipendente), in modo da definire con un alto grado di oggettività i miglioramenti o i peggioramenti dei risultati durante il mandato amministrativo esaminato e così responsabilizzare gli amministratori ma anche limitare la loro responsabilità al periodo di riferimento. La *due diligence* potrebbe così dare certezza all'avanzo di amministrazione certificato non l'ultimo rendiconto approvato, e quindi anche agli accantonamenti e ai vincoli di bilancio, all'indebitamento, all'esigibilità dei residui attivi e passivi, nonché ai risultati degli organismi partecipati

e alla presenza o meno di debiti fuori bilancio da riconoscere, ma anche e soprattutto permetterebbe di valutare la determinazione dell'equilibrio di competenza corrente (anche a valere nel medio periodo, tenendo conto delle entrate e delle spese correnti non ripetitive ed eventuali informazioni aggiuntive conosciute) e la rigidità dei bilanci (tenuto conto anche del carattere pluriennale degli impegni di spesa corrente assunti dalla precedente amministrazione o presi dalla presente amministrazione a valere sui mandati amministrativi futuri).

La Relazione della verifica, da presentare possibilmente alcuni mesi prima della tornata elettorale amministrativa e potrebbe far divenire irrilevante la prevista successiva Relazione di inizio mandato da redigere da parte dei nuovi amministratori.

Di contro, occorrerà valutare l'entità dei costi della *due diligence* da parte di un organo di verifica esterno indipendente, probabilmente poco sopportabili e poco giustificabili con riferimento agli Enti Locali di piccola e piccolissima dimensione.



CentroStudi®
EntiLocali

SCHEMA DI RELAZIONE DI FINE MANDATO

La **"Relazione di fine mandato"**, predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario o dal Segretario generale, deve essere sottoscritta dal Presidente della Provincia o dal Sindaco e certificata, entro 10 giorni dalla firma, dall'organo di revisione entro il novantesimo giorno antecedente la fine del mandato.
Sulla base delle risultanze della Relazione medesima il Sindaco (o il Presidente della Provincia) in carica, ove ne sussistano i presupposti, può ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario vigenti.

In tale ambito, gli esperti di **Centro Studi Enti Locali** hanno predisposto uno schema-tipo di Relazione, accompagnata dalla normativa di riferimento e da un commentario di dottrina e di prassi inerente la materia, utile all'Operatore locale per la predisposizione del Documento richiesto secondo le specifiche dell'art. 4-bis, del Dlgs. 6 settembre 2012, n. 149.

**LO SCHEMA È DISPONIBILE NELLA VERSIONE WORD,
COMPILABILE E MODIFICABILE DALL'UTENTE**

Euro 30,00 + Iva

Coupon d'acquisto

Da inviare, tramite fax o e-mail a **Centro Studi Enti Locali** - Via della Costituente, 15 - 56024 San Miniato (PI) - Tel. 0571 469222 o 0571 469230
Fax 0571/469237 - E-mail: segreteria@centrostudientilocali.it - www.entilocaliweb.it - www.entilocali-online.it

Si richiede l'attivazione di n. 1 **SCHEMA DI RELAZIONE DI FINE MANDATO** in versione word, con normativa collegata, al prezzo di **€ 30,00** + Iva

La relativa fattura dovrà essere intestata a:

Studio / Ente ***:

Via ***: n. ***: CAP ***:

Città ***: Provincia:

C.F. ***:

P.IVA ***: Tel. ***:

Codice SDI/Codice UNIVOCO ***:

Fax: Pec ***:

E-mail ***:

***campo obbligatorio/ ** obbligatorio per gli Enti soggetti a fattura elettronica

Allegare al fax o alla mail la ricevuta del pagamento effettuato (solo per gli Enti Locali è possibile effettuare il pagamento al ricevimento della fattura, allegando comunque la determina di pagamento al momento dell'ordine).

Ho pagato l'importo complessivo di € (comprensivo di Iva)* mediante:

- Bonifico bancario su Intesa Sanpaolo Ag. Ponte a Egola IT 36 D 03069 71152 100000061238
- Bonifico bancario su Banco BPM Ag. di Santa Croce sull'Arno (PI) IT0510503471161 000000003894
- Versamento su c/c postale n. 25538570 intestato a Centro Studi Enti Locali Via della Costituente, 15 - 56024 - San Miniato (PI)
- Ricevimento fattura (solo per Enti Locali). Allegare determina di spesa o buono d'ordine

I dati raccolti saranno trattati ai sensi degli artt. 13-16 del Reg. Eu 2016/679. I dati non saranno comunicati a terzi. Le ricordiamo che è possibile esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e 22 del Regolamento (EU) 2016/679. Il testo completo della nostra informativa è sul ns. portale web all'indirizzo <https://www.entilocaliweb.it/informativa-sulle-privacy/>.

Presto il consenso Nego il consenso

All'inservimento dei dati nella banca dati elettronica di Centro Studi Enti Locali.
 Presto il consenso Nego il consenso
All'invio di informative relative ai propri prodotti e servizi da parte di Centro Studi Enti Locali.



TIMBRO E FIRMA

NOTIZIE DALL'ISTITUTO

Inrl agli Stati Generali dei Consulenti del Lavoro

Significativa partecipazione dei vertici INRL ai recenti Stati generali dei Consulenti del Lavoro. Il Presidente dell'istituto Luigi Maninetti era accompagnato dal consigliere nazionale Dino Sandiano e dopo aver incontrato il Presidente del consiglio nazionale dei Consulenti del Lavoro,



Nella foto: da sinistra il vice presidente Inrl, Carlo Pontesilli, il Presidente del consiglio nazionale dei Consulenti del Lavoro, Rosario de Luca, il Presidente dell'inrl Luigi Maninetti ed il consigliere nazionale dell'Inrl, Dino Sandiano.

Rosario De Luca si è intrattenuto anche con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone. Subito dopo l'evento il Presidente Inrl ha commentato: *“L'istituto Nazionale dei Revisori Legali è sempre stato al fianco di professioni come quella dei consulenti del lavoro nelle battaglie comuni per il pieno riconoscimento della dignità professionale. Ed ancora di più oggi, con le sfide che attendono il sistema-paese, credo che sia fondamentale cogliere l'opportunità di individuare un percorso comune che, nel pieno rispetto delle prerogative nei rispettivi ambiti professionali, possa condurre ad una efficace interlocuzione istituzionale che dia legittimo riconoscimento alle nostre identità di rappresentanti delle professioni giuridico-economiche. E siamo pronti – ha concluso Maninetti – a fare la nostra parte nel delicato e cruciale impegno della messa a terra del PNRR, come già abbiamo avuto modo di evidenziare al Ministro per gli Affari Europei le politiche di coesione e Pnrr Raffaele Fitto, in un nostro recente incontro.”*

Al Consiglio Nazionale i resoconti delle prime azioni per il 2024

Si è tenuto a metà febbraio presso la sede di Roma e in streaming il Consiglio Nazionale Inrl che ha dibattuto alcuni temi di fondo relativi all'aggiornamento dello statuto che dovrà essere sottoposto all'assemblea da convocare a breve, al coordinamento dei delegati provinciali ed il Presidente dell'istituto Luigi Maninetti, unitamente al vice presidente Carlo Pontesilli si è poi soffermato ad illustrare i positivi riscontri avuti nell'incontro al Mef con il Ragioniere Generale dello Stato Biagio Mazzotta e l'Ispettore Generale Capo Finanza Gianfranco Tanzi. Nel corso del consiglio nazionale è stato poi fatto il punto sul

programma di Alta Formazione dell'Inrl che inizierà ai primi di marzo e sul programma formativo di preparazione per i candidati all'esame di idoneità professionale che sarà erogato a titolo gratuito a tutti gli iscritti, mentre sarà a pagamento per gli altri candidati non iscritti all'istituto. A tal proposito il Presidente Maninetti ha sottolineato che sarà preciso impegno dell'Inrl proseguire con continuità la interlocuzione col Mef per far sì che questo esame, bloccato per ben 5 anni, torni ad avere una cadenza annuale, permettendo così alle nuove generazioni di professionisti di ottenere una tempestiva abilitazione.



WEBINAR

ELENCO DEI CORSI DISPONIBILI	DATA	PREZZO
<input type="checkbox"/> Corso di formazione in Esperto della gestione, monitoraggio, rendicontazione, controllo dei progetti "PNRR"	Novembre 2023 - Febbraio 2024	€ 916,00
<input type="checkbox"/> LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI, DEI SERVIZI STRUMENTALI E DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DOPO IL DLGS. N. 201/2022 E IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI	27 Febbraio 2024	€ 65,00
<input type="checkbox"/> IL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI	28 Febbraio 2024	€ 50,00
<input type="checkbox"/> PAGOPA E LA GESTIONE DELLE ENTRATE DELL'ENTE I nuovi adempimenti previsti dalla roadmap	29 Febbraio 2024	€ 80,00
<input type="checkbox"/> L'AGGIORNAMENTO BIENNALE 2024-2025 DEL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO TARI 2022-2025	1° Marzo 2024	€ 50,00
<input type="checkbox"/> LA RESPONSABILITÀ PER DANNO ERARIALE	4 Marzo 2024	€ 80,00
<input type="checkbox"/> RIFORMA FISCALE: LE NOVITÀ IN MATERIA DI STATUTO DEL CONTRIBUENTE, CONTENZIOSO TRIBUTARIO E ADEMPIMENTO COLLABORATIVO E GLI IMPATTI SULL'ATTIVITÀ DI GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DEGLI ENTI LOCALI	8 Marzo 2024	€ 50,00
<input type="checkbox"/> LE SOCIETÀ PUBBLICHE: IL RUOLO DEI SOCI PUBBLICI E DEGLI ORGANI SOCIALI IN OCCASIONE DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 2023	12 Marzo 2024	€ 65,00
<input type="checkbox"/> DAGLI ATTI PROPEDEUTICI ALL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE: I CONTROLLI E LA RELAZIONE DEI REVISORI	14 Marzo 2024	€ 80,00
<input type="checkbox"/> LE SOCIETÀ PUBBLICHE FRA LE NOVITÀ DEL NUOVO TESTO UNICO DEI SERVIZI PUBBLICI E NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI	18 Marzo 2024 26 Marzo 2024	€ 100,00
<input type="checkbox"/> CORSO PRATICO OPERATIVO SUL MEPA ALLA LUCE DELLE ULTIME NOVITÀ IN TEMA DI DIGITALIZZAZIONE	21 Marzo 2024	€ 65,00
<input type="checkbox"/> LA GESTIONE DEL PERSONALE NELLE SOCIETÀ ED AZIENDE PUBBLICHE	8 Aprile 2024	€ 65,00
<input type="checkbox"/> L'ORGANO DI CONTROLLO NELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DALLA P.A.	19 Aprile 2024	€ 65,00
<input type="checkbox"/> MODELLI ORGANIZZATIVI 231 NELLE SOCIETÀ PUBBLICHE: CONTENERE IL RISCHIO DI RESPONSABILITÀ PER REATI "231" ALLA LUCE DEGLI EFFETTI DELLA NUOVA CONFIGURAZIONE DELL'AUTORICICLAGGIO	7 Maggio 2024	€ 65,00
<input type="checkbox"/> IL BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ NELLE SOCIETÀ PUBBLICHE: OPPORTUNITÀ E CONVENIENZE	16 Maggio 2024	€ 65,00
<input type="checkbox"/> LA GESTIONE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA NEGLI ENTI LOCALI	21 Maggio 2024	€ 65,00
<input type="checkbox"/> LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA - I MODELLI HOLDING E MULTIUTILITIES	18 Giugno 2024	€ 65,00
<input type="checkbox"/> DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO	21 Giugno 2024	€ 50,00
<input type="checkbox"/> Contabilità e bilancio della P.A. nazionale, regionale e locale e su gestione e riscossione delle entrate	Marzo 2024 - Luglio 2024	€ 1.100,00
<input type="checkbox"/> Corso di perfezionamento in Anticorruzione, antiriciclaggio e trasparenza nelle Pubbliche Amministrazioni alla luce del "PIAO"	Marzo 2024 - Luglio 2024	€ 916,00
<input type="checkbox"/> IL BILANCIO CONSOLIDATO DEGLI ENTI LOCALI	23 Luglio 2024	€ 50,00
<input type="checkbox"/> L'ASSESTAMENTO GENERALE DEI CONTI E APERTURA DELLA SESSIONE DI BILANCIO 2025-2027	18 Ottobre 2024	€ 50,00



Nella predisposizione e preliminarmente all'invio della presente Rivista sono stati effettuati tutti i possibili controlli tecnici per verificare che i files siano indenni da virus. Ricordato che l'installazione di un'aggiornata protezione antivirus rientra comunque tra le regole fondamentali di corretta gestione di un qualsiasi sistema informatico, si declina da ogni responsabilità in ordine alla trasmissione di eventuali virus.